



13334 . 16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

\*TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 2383/2012

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 13334

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. DOMENICO CHINDEMI - Presidente - Ud. 09/06/2016
- Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere - PU
- Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO - Rel. Consigliere -
- Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere -
- Dott. GIACOMO MARIA STALLA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 2383-2012 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)  
 (omissis) , presso lo studio  
 dell'avvocato (omissis) , rappresentato e difeso  
 dall'avvocato (omissis) giusta delega in  
 calce;

- **ricorrente** -

2016

2077

**contro**

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro  
 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI  
 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
 STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

**nonchè contro**

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO  
CONTROLLI DI ROMA<sup>(omissis)</sup>;

- intimato -

avverso la sentenza n. 195/2011 della COMM.TRIB.REG.  
di ROMA, depositata l'08/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 09/06/2016 dal Consigliere Dott. LIANA  
MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l'Avvocato (omissis) che ha  
chiesto l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'Avvocato (omissis) che ha  
chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per  
il rigetto del ricorso.

**ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. La Commissione Tributaria regionale del Lazio, con sentenza depositata il giorno 8 giugno 2011, rigettava l'appello proposto da (omissis) avverso la decisione della CTP di Roma con cui era stato rigettato il ricorso proposto dal contribuente medesimo avverso un avviso di liquidazione per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale relative alla quota del 50% del bene immobile acquistato con atto del 18.6.2002. L'atto impositivo era stato emesso sul presupposto che l'acquirente, il quale aveva acquistato l'immobile in comunione legale con la moglie, non aveva trasferito ivi la residenza entro 18 mesi dall'acquisto. Osservava la CTR che entrambi i coniugi avevano dichiarato nell'atto di acquisto che intendevano trasferire la propria residenza nell'immobile mentre solo la moglie vi aveva provveduto e, dunque, l'agevolazione non spettava relativamente alla quota del marito. Rilevava, inoltre, la CTR che il contribuente aveva affermato che per godere delle agevolazioni non era necessario il requisito della residenza di entrambi i coniugi, essendo rilevante la residenza effettiva riferita al nucleo familiare e, tuttavia, egli non aveva documentato la composizione del nucleo familiare.

2. Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza formulando due motivi illustrati con memoria. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

3. Con il primo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, numero 3, cod. proc. civ., in relazione al D.L. 7.2.1985 n. 12, convertito dalla legge 5.4.1985 n. 118 ed agli articoli 143, 144 e 146 cod. civ.. Sostiene il ricorrente che la CTR è incorsa in errore nel ritenere che l'agevolazione spetti se entrambi i coniugi hanno trasferito la residenza nell'immobile acquistato, in quanto ciò che rileva è il requisito della residenza della famiglia nel comune in cui è ubicato l'immobile, potendo i coniugi avere residenze diverse.

4. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell'articolo 360, numero 5, cod. proc. civ.. Sostiene il ricorrente che i giudici di appello non hanno motivato in ordine alla valenza della residenza effettiva della famiglia ed alla differenza con la residenza anagrafica laddove il trasferimento della residenza, da parte della moglie, nell'immobile acquistato costituiva prova della volontà comune dei coniugi di trasferire la residenza familiare.

5. Osserva la Corte che entrambi i motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica. Questo collegio ritiene di dover continuare a dar corso al più recente orientamento, secondo il quale, in tema di imposta di registro e di relativi benefici per l'acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l'immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione, essendo essi tenuti non ad una comune sede anagrafica ma alla coabitazione ( Sez. 5, Sentenza n. 25889 del 23/12/2015; Sez. 5, Sentenza n. 16355 del 28/06/2013; Sez. 5, Ordinanza n. 2109 del 28/01/2009 ). Sennonché la CTR, con valutazione di merito incensurabile in questa sede se non sotto il profilo della illogicità, ha

ritenuto che il contribuente non aveva provato che l'immobile per il quale erano state chieste le agevolazioni fosse stato adibito a residenza familiare poiché neppure risultava quale fosse la composizione del nucleo familiare. Il dedotto motivo concernente il fatto che la CTR non ha considerato che la moglie aveva assunto la propria la residenza nell'immobile è, poi, privo di decisività, tenuto conto che, se è ben vero che è sufficiente che uno solo dei due coniugi abbia trasferito la residenza nell'immobile, ciò che rileva ai fini della concessione dell'agevolazione è che nell'immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, trattandosi di un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari (Cass. n. 14237 del 2000), in quanto ciò che conta non è tanto la residenza dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia. L'art. 144 cod.civ., invero, prevede che i coniugi possano avere delle esigenze diverse ai fini della residenza individuale e fissare la residenza della famiglia, che è soggetto autonomo, per cui il metro di valutazione dei requisiti per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione della presenza di un'altra entità, quale la famiglia. Ne deriva che la mera circostanza che la moglie avesse trasferito la residenza nell'immobile era elemento di per se irrilevante per affermare che colà fosse stata stabilita dai coniugi la residenza della famiglia.

6. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**


La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all'Agenzia delle entrate le spese processuali che liquida in euro 2.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



**Il Direttore Amministrativo**  
**Dot. Stefano PALUMBO**



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 28 GIU 2016



Il Direttore Amministrativo  
Stefano PALUMBO

